IL POLITICO

RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Ottobre - Dicembre 1982, Vol. 47, No. 4

Ernesto Bettinelli

Recensione

A. Pizzorusso, *L'organizzazione della giustizia in Italia*

Torino, Einaudi, 1982

ALESSANDRO PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia.* Torino, Einaudi, 1982, pp. 202, L. 8.000.

Sono frequenti, in dottrina, due approcci assai diversi (e che talora danno luogo a conclusioni opposte) ai temi dell'ordinamento giudiziario. C'è un approccio storicistico-descrittivo, che considera soprattutto il diritto positivo *effettivo* nella sua evoluzione e sovrapposizione e si cura sostanzialmente dell'intima coerenza del sistema, e c'è un approccio deontologico-progressivo che si affida ai princìpi della Costituzione per ricavarne la necessità di una rottura con l'impostazione tradizionale e, dunque, l'esigenza di una radicale riforma dell'organizzazione della giustizia in Italia.

Queste due differenti (sovente alternative) propensioni nelle indagini scientifiche sono probabilmente, almeno in parte, una conseguenza della perdita di *unità disciplinare* che caratterizza — dopo le sistemazioni di Ludovico Mortara alla fine del XIX secolo (senza dimenticare le *Lezioni* di Piero Calamandrei) — la trattazione degli argomenti relativi all'ordinamento giudiziario, tuttora dispersi tra gli insegnamenti di diritto costituzionale, procedura civile e procedura penale.

Giunge dunque quanto mai utile e opportuno il libro di Alessandro Pizzorusso che ricompone con uno studio analitico i vari capitoli della complessa materia. Ma non è soltanto un'elementare esposizione di istituti a scopo didattico, è anche una rassegna dei non pochi problemi che affliggono l'organizzazione giudiziaria e delle possibili soluzioni prospettate per essi dalle elaborazioni dottrinarie e dalla progettazione legislativa.

Tali problemi non sono imputabili semplicemente alla sopravvivenza del T.U. del 1941, seppure corretto dalle successive novelle approvate in epoca repubblicana (che non ne hanno però modificato l'impianto), ma anche alle « contraddizioni » che si leggono nella stessa Costituzione. L'a. rileva infatti una sorta di dissociazione tra la prima parte della Carta, che innova profondamente la forma di stato e di governo rispetto a quella vigente in periodo prefascista, e il titolo dedicato alla magistratura che, invece, non si discosta nell'ispirazione fondamentale dal tracciato normativo seguito nell'ultima fase dello stato liberale. In questa direzione si sviluppano le garanzie dell'indipendenza dei giudici e della loro professionalità, ma non si accolgono le riforme proposte da Calamandrei: l'affermazione dell'unità della giurisdizione, dell'intangibilità del giudicato anche da parte del legislatore, della gratuità della giustizia, dell'autonomia finanziaria del potere giudiziario ecc.

Insomma non si è saputo definire con coerenza e univocità il ruolo (di separazione o di collegamento) dell'istituzione giudiziaria (o, forse, più esattamente delle istituzioni giudicanti) nei confronti degli altri poteri dello stato. Certo, le contraddizioni trovano sempre in diritto il loro momento di superamento nell'attività ermeneutica degli interpreti, i quali non di rado vanno formulando una graduatoria dei princìpi costituzionali per ricavarne la « norma chiave » che riporti il sistema a coerenza o che possa quantomeno renderlo significante.

Pizzorusso individua nel principio della sovranità popolare — su cui deve poggiare l'*intera* organizzazione dello stato e degli enti pubblici — il punto di riferimento per l'organizzazione del potere giudiziario. Ciò non comporta, evidentemente, che la magistratura debba ritenersi un canale, sia pure non immediato, per la manifestazione della volontà popolare, intesa nella sua politicità e nelle sue esigenze di rappresentatività, giacché il processo di creazione-attuazione del diritto necessariamente risente di *altre* influenze e segnatamente dell'influenza della cultura giuridica. La quale è di per sé una garanzia, allorché si pone come un *freno* al prevalere di quelle istanze contingenti che possono « travolgere i princìpi fondamentali della società o le garanzie delle libertà dei singoli ». Allora il riferimento alla sovranità popolare, lungi dall'evocare suggestioni giacobine, serve per evitare che le strutture giurisdizionali si mantengano in una dimensione di separatezza con gli altri poteri dello stato. In ultima analisi, il principio democratico e il riconoscimento della specificità della funzione giurisdizionale devono trovarsi in equilibrio. « Questo equilibrio può essere raggiunto da un lato realizzando adeguate forme di raccordo fra l'attività dei giudici e quella degli altri poteri, dall'altro bi-

lanciando il sistema di reclutamento per concorso dei magistrati di carriera con l'impiego delle forme di democrazia partecipativa che la Costituzione stessa indica ».

Attenendosi a questi criteri esegetici, Pizzorusso affronta problematicamente (seppure sinteticamente, perché, come si è già ricordato, il libro si propone prevalentemente fini didattici) questioni che da anni sono oggetto di un ampio dibattito: il rapporto tra giustizia e politica; la democratizzazione dell'« amministrazione della giurisdizione » (e in questo contesto il decentramento di alcune funzioni assegnate al Consiglio superiore); la definizione della posizione del pubblico ministero; le forme di progressione di carriera dei magistrati (e l'idoneità di una selezione meramente negativa a garantire adeguati livelli di professionalità dei giudici); la congruità del sistema « tabellare » per l'attribuzione delle cause e degli incarichi; fino al tema dell'assistenza giudiziaria ai non abbienti.

Il volume è organizzato in otto capitoli (giustizia e giurisdizione — nozioni fondamentali —; l'evoluzione dell'organizzazione giudiziaria italiana; la magistratura nel sistema politico italiano; gli organi di amministrazione della giurisdizione; gli organi giudicanti; gli organi inquirenti; gli organi della difesa; il rapporto d'impiego dei magistrati ordinari) ed è chiuso da una bibliografia ragionata relativa agli argomenti trattati.

ERNESTO BETTINELLI